

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione, da parte dell’Azienda Multiservizi Andora S.r.l. (di seguito anche solo “AMA S.r.l.” o “Società”), dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, 50, 141 e 148, 149 e 150 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo “Codice”) e dell’art 16, comma 7, del 19 agosto 2016, n. 175, finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

1.2. Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei vincolanti principi del principio del risultato, di legalità, di trasparenza e di concorrenza, nonché dell’efficacia, efficienza, economicità, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze di AMA S.r.l..

1.3. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento e nel Codice, ai sensi dell’art. 12 dello stesso Codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

1.4. Il valore stimato delle procedure è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. E' vietato l'artificioso scorporo delle procedure al fine di sottoporle alla disciplina del Regolamento o di applicarvi una disciplina diversa dal dovuto.

1.5. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA ed eventuali altri oneri di legge.

ART. 2 – PRINCIPI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI

2.1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono informati al rispetto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, del Codice e, in particolare, dei principi del risultato, della legalità, trasparenza e concorrenza, nonché dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2.2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

2.3. In applicazione del principio di rotazione la Società di norma non affida un contratto al contraente uscente nei casi in cui i due affidamenti siano consecutivi ed abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2.4. La Società, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento di cui al comma 2.3 si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2.5, 2.6 e 2.7.

2.5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

2.6. Per i contratti affidati dalla Società con la procedura negoziata senza bando di cui al successivo art. 10 non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato

venga effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

2.7. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

2.8. Trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui all'art. 57 del Codice in tema di clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – INDIVIDUAZIONE E NOMINA

3.1. La disciplina contenuta nel presente articolo opera ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. b), del Codice.

3.2. Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture la Società nomina un Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche "RUP") per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione.

3.3. Per tutte le procedure di affidamento svolte da AMA S.r.l., di norma il RUP è individuato nella figura del Direttore Generale a seguito di nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo Amministrativo, o, in alternativa ed in caso di effettiva carenza nell'organico di figure professionali adeguate a ricoprire l'incarico di RUP, è individuato nella figura dell'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Società.

3.5. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3.6. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con Sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3.7. Il nominativo del RUP ed i rispettivi riferimenti sono sempre indicati nel provvedimento di affidamento diretto o nella lettera di invito a presentare un'offerta.

3.8. Ferma restando l'unicità del RUP, la Società può nominare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico quale Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le rispettive responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

ART. 4 – COMPITI E ATTIVITA' DEL RUP

4.1. Il RUP svolge tutte le attività indicate all'art. 15 del Codice, nonché negli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 del Codice stesso, con particolare riguardo ai compiti relativi alle procedure dalla fase di programmazione alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, ove ciò non sia specificatamente attribuito ad altri organi o soggetti.

4.2. Il RUP riferisce all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, sui fatti che determinano o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità, rallentamenti e/o contestazioni, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative già assunte a tal fine.

4.3. Con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori.

4.4. Il Responsabile Unico del Progetto è soggetto diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

- servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4.5. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico debitamente abilitato.

ART. 5 – INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

5.1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, la Società destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del Codice, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Società, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

5.2. L'80 per cento delle risorse di cui al comma precedente, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP, il Responsabile tecnico e il Responsabile amministrativo. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società.

Più precisamente, tali risorse sono così ripartite:

- a) 50 per cento in favore del RUP;
- b) 30 per cento in favore del Responsabile Tecnico.
- c) 20 per cento in favore del Responsabile Amministrativo.

5.3. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 4.

5.4. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo comma, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o non corrisposto per le ragioni di cui al comma 3 è destinato ai fini di cui ai commi 5 e 6.

5.5. Con le risorse di cui al comma 4 la Società acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5.6. Una parte delle risorse di cui al comma 4 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5.7. La Società, laddove si avvale del Comune di Andora quale centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta del Comune, le risorse finanziarie di cui al comma 1 o parte di esse ai dipendenti comunali in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.

ART. 6 – ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI

6.1. La Società istituisce e predispone un elenco aperto degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti cui procedere agli affidamenti previsti dal presente Regolamento, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica. Tale Albo è istituito attraverso modalità telematiche, sulla base dell'utilizzo della piattaforma informatica "Traspare" ed è gestito tramite il portale *www.amandora.traspare.com*. Per l'accesso e l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici della Società si utilizzano gli strumenti ed i sistemi informatici previsti per l'accesso a "Traspare".

PARTE II – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

ART. 7 – DISCIPLINA GENERALE

7.1. La Società procede all'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 5 e fermo restando il rispetto del principio di rotazione ove applicabile;
- b) **affidamento diretto** per lavori di di importo inferiore a 150.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatorio economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 6 e fermo restando il rispetto del principio di rotazione ove applicabile;
- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 6, per servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Codice, ovvero alla soglia di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del Codice, per i servizi e le forniture non strumentali all'attività inerente i settori speciali.
- d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 6, per lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 1.000.000,00;
- e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 6, per lavori di importo

superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) e b), del Codice.

**CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO PER
SERVIZI E FORNITURE E A 150.000,00 EURO PER LAVORI.**

ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

8.1. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro o di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro la Società procede immediatamente, anche senza la preventiva consultazione di più operatori, con la decisione di contrarre, o atto equivalente, che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse aziendale che si intende soddisfare, rappresentando i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto o l'affidamento del servizio o dei lavori;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'importo;
- d) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- e) l'indicazione del CIG o del CUP, se necessario;
- f) l'indicazione del RUP.

Nella decisione di contrarre, o atto equivalente, la Società dà inoltre atto dell'eventuale acquisizione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale non è mai obbligatoria e costituisce confronto competitivo di offerte.

8.2. La decisione di contrarre è adottata:

- a) per gli affidamenti inferiori a euro 40.000,00 direttamente dal Direttore Generale oppure dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato;

b) per gli affidamenti superiori a euro 40.000,00 direttamente dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

8.3. Il Direttore Generale o, in assenza, il Presidente o l'Amministratore Delegato, presenta un elenco al Consiglio di Amministrazione, trimestralmente o con periodicità coincidente con la prima convocazione utile, riportante gli affidamenti eseguiti nel periodo antecedente di cui al presente articolo.

8.4. Nelle procedure di affidamento di cui al comma 1, la Società, in applicazione dell'art. 53, comma 1, del Codice, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti affidati secondo le modalità di cui al comma 1. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

ART. 9 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

9.1. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro la decisione di contrarre è sostituita da una comunicazione di affidamento, denominata Ordine di Acquisto (O.d.A.).

9.2. La procedura di affidamento viene avviata su richiesta dell'Ufficio competente che redige una R.d.A., in cui sono individuate le prestazioni principali, le clausole essenziali e l'importo del contratto.

9.3. All'approvazione e al perfezionamento dell'affidamento provvede il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato o, in sua assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante un Ordine di Acquisto (O.d.A), con cui è comunicato a mezzo PEC l'avvenuto affidamento dell'operatore economico selezionato, che deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'interesse aziendale che si intende soddisfare;
- b) l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- c) le clausole essenziali del contratto;

- d) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
- e) l'indicazione del CIG;
- f) l'indicazione del RUP.

9.4. Il limite di spesa di cui al comma 1 non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso di forniture di beni o di prestazioni di servizi, o di lavori, aventi natura omogenea.

9.5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si applica il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

ART. 10 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI SOMMA URGENZA

10.1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il Direttore Generale – ovvero altro tecnico che si reca prima sul luogo – informano prontamente l'Amministratore Delegato, o in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sui motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno provocato e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverlo.

10.2. Il Direttore Generale e, in mancanza di quest'ultimo, l'Organo Amministrativo dispone immediatamente quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo, disponendo in particolare l'immediata acquisizione di servizi o forniture o di lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo, comunque nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

10.3. Il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato, o in sua mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione compila una perizia giustificativa delle

prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di Amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

10.4. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la sola parte eseguita.

CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA 150.000,00 EURO E 1.000.000,00 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SINO AL VALORE DELLA SOGLIA PREVISTA DALL'ART. 14 DEL CODICE, OVVERO SINO A 143.000,00 NEI SETTORI ORDINARI.

**ART. 11 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

11.1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e non superiore a 1.000.000,00 euro, nonché di servizi e forniture nei settori speciali o ordinari (quando la relativa disciplina sia applicabile alla Società) sino al valore della soglia prevista dall'art. 14 del Codice, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, attiva una procedura negoziata senza bando ed all'uopo individua almeno cinque operatori da consultare, utilizzando prioritariamente l'elenco di operatori economici di cui al precedente art. 6 oppure attraverso indagini di mercato.

11.2. Prima dell'avvio della procedura, la Società adotta apposita determina a contrarre, la quale contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;

- le caratteristiche dei beni, dei servizi o delle opere che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire per l'affidamento, con una sintetica indicazioni delle ragioni;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito della consultazione degli elenchi o dell'indagine di mercato;
- i criteri per la comparazione delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

11.3. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare oppure da consultare nelle procedure di cui al primo comma, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per l'effettuazione delle indagini di mercato la Società si avvale della piattaforma informatica "Traspare", pubblicando un avviso di indagine di mercato sul portale www.amandora.traspare.com, nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

11.4. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto ed è di norma fissata in un periodo non inferiore a quindici giorni.

11.5. L'avviso deve indicare almeno: l'oggetto della prestazione; le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti al ribasso (iva esclusa); i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di comparazione delle offerte.

11.6. La Società può in ogni caso individuare gli operatori economici da invitare mediante selezione dall'elenco di operatori economici di cui all'art. 6, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica, prestando ossequio al principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, a meno che non si tratti di affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

ART. 12 – LETTERA DI INVITO

12.1. La Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati mediante trasmissione di lettera di invito a presentare offerta. La lettera di invito è inviata tramite la piattaforma informatica "Traspare" e segue tutte le procedure indicate nel Manuale di utilizzo della piattaforma.

12.2 La lettera di invito prevede un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine può subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti.

12.3. Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato quale corrispettivo, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti al ribasso (iva esclusa);
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati dall'elenco di cui al comma 4, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) i tempi di esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) le garanzie richieste;
- j) il nominativo del RUP;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l'eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica;
- n) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

13.1. Per gli affidamenti di cui all'art. 12, la Società ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023 procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

13.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominata una Commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'eventuale anomalia.

13.3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

13.4. I membri della Commissione giudicatrice vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta non vincolante del Direttore Generale. Nell'atto di nomina viene individuato il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente e la durata massima assegnata per lo svolgimento dei lavori. I restanti membri (in numero di due o quattro) sono scelti di regola tra i dipendenti della Società in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Società può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni o Società pubbliche o, in caso di documentata indisponibilità, tra soggetti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Ai commissari esterni potrà essere riconosciuto e corrisposto un compenso per le partecipazioni alle riunioni.

13.5. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Alle riunioni che saranno svolte in modalità telematica si applica il regolamento di AMA approvato con deliberazione n. 129 del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2020 e s.m. ed ii., per quanto compatibile.

13.6. La Commissione valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, possa risultare anormalmente bassa.

13.7. Salvo diversa motivata determinazione della Società, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

13.8. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la comparazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Società, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

13.9. Nelle procedure di affidamento di cui al presente articolo, la Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, in applicazione dell'art. 53, comma 1, del Codice, di regola non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà della fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al comma 1. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

13.10. All'esito della procedura negoziata senza bando, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, delibera di procedere all'affidamento con provvedimento conclusivo della procedura, adottato dal Consiglio di Amministrazione cui motiva in ordine alle proprie determinazioni sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti.

ART. 14 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO.

14.1. Per contrarre con la Società l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

14.2. La Società può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari determinati in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

14.3. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 11 le verifiche sui requisiti verranno esperite dalla Società nei confronti dell'aggiudicatario, sebbene le stesse potranno comunque essere estese anche ad altri partecipanti.

14.4. Qualora siano richiesti requisiti economici, finanziari e tecnico- professionali, la Società dovrà accertare anche il possesso dei medesimi secondo le modalità di cui all'art. 15.

ART. 15 – CONTROLLI

15.1. Per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Società procede alla stipula del contratto sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. ed ii., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In tal caso, la Società procede in ogni caso prima della stipula del contratto:

- a) alla consultazione del casellario ANAC;
- b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove richiesti;
- d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazioni a specifiche attività.

15.2. Per forniture, servizi e lavori di importo superiore a 40.000,00 euro la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023. procederà alle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

15.3. Nei casi di cui al comma 1, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. A tal

fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici delegati dal Direttore Generale stabiliscono le modalità di individuazione del campione su cui effettuare i controlli.

ART. 16 – CONTRATTO

16.1. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 11, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

16.2. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

16.3. I contratti affidati in applicazione del presente Regolamento sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. E' in ogni caso facoltà della Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, prevedere differenti modalità di stipula.

PARTE III

ART. 17 - ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000.000 SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

17.1. Per gli affidamenti di lavori di valore superiore ad Euro 1.000.000 e sino alla soglia prevista dall'art. 14 del Codice, la Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione in applicazione della Convenzione stipulata in data 27 ottobre 2023, attiva una procedura negoziata senza bando e individua almeno dieci operatori da consultare, utilizzando prioritariamente l'elenco di operatori economici di cui al precedente art. 6 oppure attraverso indagini di mercato.

17.2. Fatta eccezione per il numero di operatori da consultare (dieci), trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 11 e segg. della Parte II.

PARTE IV- VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO – NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

18.1. Il controllo sull'esecuzione di ogni contratto di appalto è svolto dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice e dal precedente art. 4.

18.2. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) o del Direttore dei Lavori (D.L.), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.

18.3. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori deve essere dotato di idonea professionalità per lo svolgimento del predetto incarico e, di norma, viene individuato nel personale tecnico dell'Unità Operativa/Ufficio Tecnico di AMA, il quale si rapporta con il RUP per l'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni e per il controllo degli aspetti di carattere tecnico-contabile dell'appalto, in conformità della documentazione contrattuale.

18.4. I controlli sull'esecuzione contrattuale si concludono con la compilazione del certificato di collaudo o di conformità, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità idonee ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite. Il RUP, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento.

ART. 19 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

19.1. I pagamenti inerenti le prestazioni effettuate sono disposti nel termine indicato dal contratto, previa acquisizione del DURC regolare e della posizione di correttezza fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (qualora necessario) del fornitore, in assenza di contestazioni e/o contenzioso, a decorrere dalla data di emissione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 18, fatti salvi gli eventuali pagamenti in acconto da effettuarsi entro i termini contrattualmente previsti.

19.2. Per i pagamenti superiori ad euro 5.000,00, la Società provvede a svolgere la procedura prevista dall'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

19.3. La Società procede all'applicazione delle norme inerenti il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed ii., da parte dell'appaltatore e dell'eventuale filiera dell'appalto.

PARTE V – NORME FINALI

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti per le procedure oggetto del presente Regolamento sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana di recepimento.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

21.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti nel Codice e nelle sue disposizioni attuative oltreché tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

21.2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme imperative europee, statali o regionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

21.3. In particolare, le soglie di acquisizione previste dal presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta.

ART. 22 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

23.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale della Società, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

23.2. Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili le precedenti regolamentazioni interne in materia, divenendo applicabile a tutte le procedure di affidamento avviate dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso.